

N.I. 66/2023

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 16 ottobre 2023

Oggetto: Lettera di "compliance" dell'Agenzia delle entrate: confronto dei dati dei pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti tramite POS, con i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi.

(Prov. AE n. 352652 del 3.10.23).

Vi riportiamo in allegato una Nota di commento sull'argomento in oggetto che ci viene fornita dal nostro Consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**.

Come è chiaramente evidenziato nella Nota, è opportuno che i Laboratori **abbiano notizia** della tipologia di **documentazione che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione** degli esercenti sulla base del provvedimento in oggetto (c.d. lettera di *compliance*).

Resta tuttavia fermo che ciascun esercente – qualora tale lettera evidenzi anomalie e/o violazioni effettuate - dovrà **valutare con il proprio consulente**, in relazione al suo caso concreto, l'opportunità di **aderire** alla procedura del ravvedimento e **calcolare la misura** dell'eventuale sanzione da pagare. Per tale evenienza, si rinvia alle informazioni già fornite con la precedente **N.I. COMUFFICIO n. 62 del 6 ottobre 2023**.)

Infine, va tenuto presente che qualora l'Agenzia delle entrate, successivamente all'invio della lettera di *compliance*, abbia accertato in essa la presenza di dati sbagliati ed abbia inviato all'esercente la relativa **comunicazione di annullamento** (come da Comunicato Stampa AdE dell'11 ottobre 2023), quest'ultimo non dovrà effettuare alcun adempimento in proposito.

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio

All.



COMUFFICIO
Fondata nel 1945

**Lettera di "compliance" dell'Agenzia delle entrate:
confronto dei dati dei pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti tramite
POS,
con i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi.**

(Provvedimento Agenzia delle entrate n. 352652 del 3.10.23).

Dr. Francesco Scopacasa

14 ottobre 2023

SOMMARIO

1. Riferimenti normativi.
2. I contenuti della lettera di *compliance*.
3. L'eventuale comunicazione di annullamento della lettera di *compliance*.
4. Il comportamento dell'esercente qualora ritenga:
 - 4.1 che i dati riportati nella comunicazione ricevuta NON siano corretti;
 - 4.2 che i dati riportati nella comunicazione ricevuta siano corretti.
5. Regolarizzazione delle operazioni mediante il c.d. "ravvedimento".

1. Riferimenti normativi.

Le banche e gli altri operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico (POS), hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i **dati identificativi** dei POS nonché l'**importo complessivo** delle **transazioni giornaliere** effettuate mediante gli stessi strumenti. (art. 22, c. 5, ultimo periodo, **DL 26.10.2019, n. 124**, conv. L. 19.12.2019, n. 157, mod. con art. 18 del DL 30.4.2022, n. 36, conv. L. 29.6.2022, n. 79).

L'Agenzia delle entrate ha l'obbligo di **mettere a disposizione** del **contribuente** e della **Guardia di finanza** gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi (quindi anche i dati relativi ai POS).

La norma stabilisce che le modalità con cui tali elementi e informazioni sono messi a disposizione del contribuente, devono essere individuate con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (**Legge 23/12/2014 n. 190, art. 1**, commi **634, 635 e 636**).

In **attuazione** di tali disposizioni normative, il **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 352652 del 3.10.23** (nel seguito: il "Provvedimento") ha adesso individuato **tali modalità** che sono riportate nella presente Nota nelle loro linee essenziali; il testo completo del provvedimento è disponibile nel sito internet dell'Agenzia delle entrate all'indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5589642/Prov.+pagamenti+elettronici_02102023.pdf/51b60412-72ee-663c-e0c8-b928c012ef40

Aderente a



CONFIMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

2. I contenuti della lettera di *compliance*.

Nella lettera di *compliance* inviata agli esercenti, l'Agenzia delle entrate mette a loro disposizione le informazioni, derivanti dal confronto tra i seguenti dati trasmessi **con riferimento all'anno 2022**:

Importo complessivo delle transazioni giornaliera effettuate in ciascun mese di calendario esclusivamente con strumenti di pagamento elettronico (POS), comunicato telematicamente all'Agenzia delle Entrate dalle banche e altri operatori finanziari	meno	Importo complessivo dei dati fiscali (imponibile + IVA) risultante dalle - fatture elettroniche e dai - corrispettivi giornalieri trasmessi dall'esercente all'AE
--	------	---

In particolare, nella lettera di *compliance* l'esercente viene informato che costituisce una **presunta anomalia** il fatto che l'importo dei pagamenti elettronici risultanti in **ciascun mese** sia **superiore** all'ammontare complessivo degli importi risultanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi trasmessi nel medesimo mese.

E' opportuno quindi sottolineare che lo **scostamento** non viene indicato su base giornaliera, ma su **base mensile**.

In tal caso, nella lettera di *compliance* sono riportati:

Numero dei mesi in cui è presente l'anomalia	Ammontare complessivo dello scostamento
XX	X.XXX,XX

L'Agenzia delle entrate suggerisce anche all'esercente interessato di verificare la **Dichiarazione annuale IVA 2023** resa per l'anno d'imposta 2022, in quanto l'ammontare dello scostamento indicato dovrebbe concorrere alla formazione del volume d'affari e dell'imposta dovuta per il medesimo anno.

Come stabilito dal punto 2.2 del Provvedimento, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "**Cassetto fiscale**" e nell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA", sono resi disponibili:

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

- a) l'**elenco dei mesi** dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- b) l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, **al netto di eventuali storni**;
- c) la differenza, calcolata su **base mensile**, tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
- d) il **codice ABI** o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del citato decreto legge n. 124;
- e) gli **identificativi dei POS** a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Va infine tenuto presente che, come stabilito dal punto 4.1 del Provvedimento, l'Agenzia delle entrate rende disponibili alla **Guardia di Finanza**, tramite strumenti informatici, i dati e gli elementi sopra indicati.

3. L'eventuale comunicazione di annullamento della lettera di *compliance*.

Con il COMUNICATO STAMPA **dell'11 ottobre 2023**, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che, da alcune segnalazioni pervenute, è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (POS), **hanno commesso degli errori** sulle informazioni inviate.

L'Agenzia si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi ed ha informato che nei giorni successivi avrebbe inviato ai contribuenti coinvolti una **comunicazione di annullamento** delle lettere di *compliance* che riportano dati sbagliati.

4. Il comportamento dell'esercente qualora ritenga:

4.1 Che i dati riportati nella comunicazione ricevuta **NON** siano corretti:

Come stabilito nel punto 3.1 del Provvedimento l'esercente, qualora ritenga che i dati riportati nella comunicazione ricevuta **NON** siano corretti, può **richiedere informazioni** ovvero **segnalare** all'Agenzia delle entrate **eventuali elementi, fatti e circostanze** dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

Nella lettera di *compliance* l'Agenzia delle entrate informa l'esercente che a tal fine può utilizzare il canale CIVIS, ovvero gli appositi recapiti telefonici da telefono fisso (numero verde) o da telefono mobile, ovvero può contattare la più vicina Direzione Provinciale delle entrate via PEC, e-mail o telefono.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

4.2 Che i dati riportati nella comunicazione ricevuta siano corretti.

Come stabilito nel punto 2.2 del Provvedimento, l'Agenda delle entrate fornisce all'esercente le istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento** c.d. operoso. Nel successivo punto 5 del Provvedimento è stabilito che gli esercenti interessati possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Ravvedimento), beneficiando della **riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso** dalla commissione delle violazioni stesse.

Il Provvedimento ricorda inoltre che gli esercenti che, **dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023**, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato **entro la data del 15 dicembre 2023** (ciò in base al disposto dell'articolo 4 del decreto legge del 29 settembre 2023, n. 131).

5. Regolarizzazione delle operazioni mediante il c.d. "ravvedimento".

Per maggiori dettagli sulla possibilità di utilizzo della procedura del ravvedimento, si rinvia alle informazioni già fornite con la precedente **N.I. Comufficio n. 62 del 6 ottobre 2023**.

Aderente a



CONFIMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

